

## QUADRO PRESCRITTIVO

La ditta B.M. Metalli s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in via Fontanelle n. 48/A nel comune di Ronco all'Adige (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

### Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione secondo le disposizioni contenute nell'allegato A della d.G.R.V. n. 1773/2012;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
  - la data di effettuazione;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
4. la ditta dovrà prestare, entro trenta (30) giorni dalla ricezione del presente atto, adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014<sup>1</sup>, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013<sup>2</sup> e del 13 giugno 2014<sup>3</sup>); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.

L'avvio/prosecuzione dell'attività di trattamento rifiuti, secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento, è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie che dovranno essere mantenute aggiornate nei modi previsti dalla normativa vigente;
5. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010<sup>4</sup> ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale

<sup>1</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

<sup>2</sup> Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

<sup>3</sup> Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

<sup>4</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

(soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

6. in caso di dismissione dell'impianto, dovrà essere ripristinata l'originaria destinazione d'uso dell'area e dovranno essere rimosse le strutture approvate ai sensi della normativa ambientale ai fini dello svolgimento della stessa attività di recupero rifiuti, assicurando al contempo che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali<sup>5</sup>; le risultanze delle indagini dovranno essere comunicate a Provincia, Comune, A.R.P.A.V. e A.U.L.S.S.;
7. ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito alla gestione dell'impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia;

#### Gestione dei rifiuti

8. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi e pericolosi riportati nella Tabella Codici e Attività allegata al seguente provvedimento;
9. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate<sup>6</sup>:

R4	Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
R12	scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11;
R13	messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

10. la capacità massima stoccabile di rifiuti presso l'impianto è pari a 820 Mg, di cui 20 Mg pericolosi. La potenzialità annua di trattamento dell'impianto è fissata a 2'250 Mg/anno. La potenzialità massima giornaliera di trattamento è fissata a 9 Mg/giorno per 250 giorni lavorativi annui;
11. non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni;
12. i rifiuti identificati con codice EER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento

<sup>5</sup> Suolo, sottosuolo e acque di falda.

<sup>6</sup> La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno biennale e comunque in occasione del primo conferimento e ad ogni modifica del ciclo produttivo. Qualora il produttore del rifiuto effettui attività di demolizione selettiva di fabbricati civili o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo, non vi è obbligo di analisi per i codici EER con “voce a specchio”, previo rilascio di un'attestazione in cui si dichiara che le aree da demolire non presentano alcuna delle criticità descritte nella d.G.R.V. n. 1773/2012;

13. qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti al codice EER individuato o si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto) anche i rifiuti non aventi “voce a specchio” devono comunque essere sottoposti ad analisi ed i relativi certificati conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo;
14. qualora in fase di scarico dei rifiuti si rilevassero delle non conformità rispetto a quanto specificato, si dovranno interrompere le operazioni e provvedere a ricaricare sul mezzo quanto già scaricato;
15. scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
16. non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
17. le attività di trattamento dei rifiuti devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria agli atti della Provincia di Verona<sup>7</sup>; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti e dei prodotti di recupero (EoW) all'interno dell'impianto devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
18. deve essere predisposta un'area, adeguatamente delimitata e segnalata, da destinare allo stoccaggio di eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita; tale “area emergenze” deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto. I rifiuti non conformi dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura “Rifiuto non conforme” e la motivazione della non conformità. Gli stessi devono essere stoccati sotto sistemi di copertura impermeabile, adottando idonei accorgimenti tecnici per evitare dispersioni al di fuori di tali coperture, in attesa di sollecito invio a recupero/smaltimento;
19. i prodotti ottenuti dalla lavorazione dei rifiuti devono essere depositati nelle apposite aree in attesa che sia verificata la rispondenza ai requisiti prestazionali e ambientali. Nel caso le verifiche condotte sul lotto portino a una non conformità dei parametri prestazionali il materiale potrà essere rilavorato. Nel caso invece di non conformità alle caratteristiche ambientali i materiali restano rifiuti e pertanto dovranno essere gestiti come tali;
20. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
21. i cumuli di materiale stoccato (rifiuti e non) devono risultare di altezza tale da non creare rischi di instabilità e di sicurezza;
22. le aree adibite allo stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile per dimensione e collocazione e riportante il codice EER (nel caso di rifiuti) o il

---

<sup>7</sup> “Planimetria Progetto – Ottobre 2024 – Planimetria Aree di Lavoro e di Stoccaggio Capannone – Planimetria Aree di Lavoro e di Stoccaggio Nuovo Piazzale” acquisita con prot. n. 70487 del 18 dicembre 2024 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

- lotto di produzione e l'analisi chimica (test di cessione) di riferimento (nel caso di prodotti di recupero);
23. i rifiuti sottoposti a sola messa in riserva dovranno essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (operazioni da R1 a R12), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva;
  24. i rifiuti prodotti dall'attività devono essere gestiti in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 lettera bb) del d.lgs. 152/06;
  25. in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;
  26. i rifiuti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro 36 mesi dalla data di conferimento in impianto;
  27. i rifiuti non pericolosi individuati dai codici EER generico "xx.yy.99 – rifiuti non specificati altrimenti" potranno essere conferiti presso l'impianto solo previa acquisizione di "nulla osta" da richiedere alla Provincia di Verona, su istanza circostanziata da un'adeguata relazione tecnica dettagliata del produttore del rifiuto, relativa ai quantitativi di rifiuti prodotti ed ai cicli produttivi dai quali derivano;
  28. per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 101/2020, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate, interessando un "esperto di radioprotezione" per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale "sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici", per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questo Settore (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative dello stesso;
  29. la gestione dei rifiuti R.A.E.E. deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014. In particolare la ditta è tenuta a:
    - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
    - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
    - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
    - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
    - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. avvengano esclusivamente nelle aree previste da progetto;
    - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
    - conferire i R.A.E.E. pericolosi esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare sugli stessi operazioni di trattamento finalizzate al recupero, ai sensi del d.lgs. n. 49/2014;
  30. la gestione dei rifiuti identificati dal codice EER 16.01.06 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose) deve avvenire ai sensi del d.lgs. n. 209/2003 ed in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- verificare che i veicoli in ingresso identificato con il codice EER 16.01.06 siano stati correttamente e completamente messi in sicurezza e demoliti dal centro di raccolta dal quale provengono (in caso contrario non potranno essere ammessi all'impianto);
  - effettuare, prima di sottoporre le carcasse a riduzione volumetrica/frantumazione, il preventivo trattamento per la promozione del riciclaggio, in conformità al punto 7 dell'Allegato I al d.lgs. n. 209/2003;
  - assicurare che, in fase di frantumazione, vengano separate tutte le componenti non rimosse nella preventiva fase di trattamento per la promozione del riciclaggio, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/2003; qualora la fase di frantumazione sia effettuata presso un altro impianto, la ditta dovrà acquisire una dichiarazione, da parte dell'impianto destinatario del veicolo, in merito all'assunzione dell'onere di effettuare tale rimozione/separazione; la dichiarazione dovrà essere tenuta in impianto, a disposizione degli organi di controllo;
  - non immettere nelle carcasse dei veicoli messi in sicurezza qualsiasi altro materiale o rifiuto; è altresì vietato aggiungere ai pacchi carrozzeria rifiuti e scarti della pressatura;
  - assicurare l'effettiva schermatura dell'attività, evitando che i veicoli fuori uso "bonificati" accatastati, superino i cinque metri di altezza e comunque che abbiano altezze tali da superare la recinzione perimetrale;
31. il rifiuto prodotto dalla pulizia della pavimentazione interna al capannone deve essere allontanato mediante ditte autorizzate come rifiuto liquido; i formulari attestanti il regolare smaltimento devono essere trasmessi annualmente alla Provincia;
32. deve essere presente in impianto (all'interno del capannone) materiale assorbente idoneo per la raccolta di eventuali sversamenti;
33. le aree destinate al deposito alternativo di rifiuti e di EoW devono essere sottoposte alla procedura di pulizia descritta negli elaborati della ditta<sup>8</sup> prima che vi siano stoccati gli EoW prodotti;
34. le operazioni di recupero R4 ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 possono essere svolte sui rifiuti con codici EER 12.01.01, 12.01.02, 12.01.03 e 12.01.04, esclusivamente nel caso in cui non abbiano natura polverulenta;

#### Emissioni in atmosfera

35. la ditta deve rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato V, Parte I, alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, mettendo in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali;
36. le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera; il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi atti a contenere la produzione di polveri;
37. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Ronco all'Adige nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;

#### Scarichi in fognatura

38. tutti i manufatti impiegati per raccolta, trattamento e/o convogliamento delle acque di scarico (griglie di raccolta, vasche, pozzetti, tubazioni, ecc.) devono essere tenuti in perfetto

---

<sup>8</sup> "Procedura di pulizia delle aree con destinazione alternativa" acquisita al prot. n. 70487 del 18 dicembre 2024 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

stato di efficienza e funzionalità, chiarendo che i punti assunti per la verifica degli scarichi sono i pozzetti di ispezione riportati nell'elaborato agli atti<sup>9</sup>.

Le vasche di trattamento delle acque meteoriche devono essere soggette ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione-depurazione; il rifiuto derivante dalla manutenzione delle vasche dovrà essere smaltito presso impianti autorizzati.

---

<sup>9</sup> “Planimetria Progetto – Ottobre 2024 – Planimetria Linee Reflui” acquisita con prot. n. 70487 del 18 dicembre 2024 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.